

*Roma*, 06 maggio 1996

# Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO  
MARITTIMO E DEI PORTI  
DEL SOPPRESSO MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILEA/ PRESIDENTI DELLE  
AUTORITA' PORTUALI  
LORO SEDI*Divisione* XVII  
*Prot. N.* 5171760  
A.24/7*Sez.* .....  
*Allegati* .....*Risposta al Foglio del* .....  
*Div.* ..... *Sez.* ..... *N.* .....

**OGGETTO:** Legge 28 gennaio 1994, n. 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale" – D.L. 12 aprile 1996, n. 202 recante "Interventi urgenti a favore del settore portuale e marittimo" – Regolamento ex art. 18 della legge n.84/1994

–

**CIRCOLARE N° 41****Serie I****Titolo: Demanio Marittimo**AI COMANDO GENERALE DEL  
CORPO DELLE CAPITANERIE  
DI PORTO  
**S E D E**

Come è noto, l'art.18 della legge 28 gennaio1994, n. 84, nel testo attualmente in vigore in forza dell'art. 3, comma 10, del D.L. 12.04.1996, n.202, prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministero delle Finanze, per regolamentare l'assentimento in concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, della stessa legge, per l'espletamento delle operazioni portuali.

L'elaborazione di tale decreto è in avanzato stato di perfezionamento, essendo stato predisposto un testo che, partendo da una formulazione originaria, si è poi arricchito dei contributi del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, del Ministero di Grazia e Giustizia e della Commissione Europea, è stato illustrato all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed ha ora ricevuto il formale assenso del Ministero delle Finanze.

La bozza finale dell'atto è attualmente al Consiglio di Stato per il definitivo parerei competenza, per cui, pur non essendo ovviamente possibile

anticipare integralmente la disciplina ivi prevista, in attesa della formalizzazione del decreto si ritiene di poter illustrare le linee fondamentali del provvedimento, in modo da consentire a codeste autorità di operare alcuni adempimenti interlocutori nella maniera più aderente possibile a quella che sarà l'imminente regolamentazione della materia.

Il regolamento disciplina il rilascio delle concessione di aree o banchine in ambito portuale alle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali come definite all'art. 16 della legge n. 84/94; tali concessioni diventano momento di attuazione, nel rispetto del piano regolatore portuale, del piano operativo triennale, secondo le previsioni dell'art.5 e dell'art. 9 della legge n. 84/94. In tale contesto, risulta evidente che il fenomeno concessorio va visto come un vero e proprio strumento di gestione dell'attività propria del porto, finalizzata allo sviluppo del medesimo, ragione per cui la rispondenza dei programmi di attività stilati dai concessionari alle caratteristiche ed ai programmi di sviluppo del porto costituisce il principale criterio in preferenza tra più concorrenti.

Sempre in linea con l'obiettivo primario di assicurare la massima soddisfazione possibile delle esigenze di sviluppo del porto, si è deciso di introdurre quale procedura speciale per l'assentimento delle concessioni demaniali alle imprese portuali il sistema delle gare alla cui partecipazione sono ovviamente ammessi anche soggetti appartenenti all'Unione Europea.

Il bando di gara sarà adottato dal presidente dell'autorità portuale previo parere del comitato, e predisposto dalla segreteria tecnica sulla base del piano operativo triennale; esso indicherà la tipologia e la durata della concessione, l'area portuale interessata, le modalità di esplicazione della gara (sta pubblica, licitazione privata, appalto concorso), i criteri di scelta del concessionario ed il canone minimo.

Le concessioni di durata superiore ai quattro anni saranno di competenza del comitato portuale, ed il relativo bando sarà approvato da quest'ultimo.

L'avviso di gara sarà pubblicato per la massima diffusione nel foglio delle inserzioni della gazzetta ufficiale della Repubblica e inviato, qualora

richiesto dalla normativa comunitaria, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Unione Europea.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi previsti dall'art. 18, comma 6, della legge n. 84/1994.

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una commissione, nominata dal segretario generale, e composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, scelti fra le seguenti categorie: a) professionisti dei settori economico ed industriale con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali; b) professori universitari di ruolo dei settori dell'economia e dei trasporti; c) funzionari di questa Amministrazione ed ufficiali di porto. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avverrà dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

Nei casi di cui all'art. 41 del R.D. 23.05.1925, n.827 (Regolamento generale per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato), per quanto applicabile, e cioè nei casi in cui sarebbe consentito, per contratti ordinari, il ricorso alla trattativa privata, le concessioni potranno essere assentite anche ad impulso di parte. In tal caso, le relative domande dovranno essere presentate alla segreteria tecnica dell'autorità portuale, per un vaglio preliminare da parte del segretario generale circa la compatibilità dell'iniziativa con il piano regolatore portuale ed il piano operativo triennale. In caso positivo, il segretario generale disporrà la pubblicazione dell'istanza, ove previsto ai sensi della vigente normativa comunitaria, con l'apposizione di un congruo termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni, entro il quale chiunque vi abbia interesse potrà presentare opposizioni ovvero domande in concorrenza.

Scaduto detto termine, il presidente o il comitato portuale, a seconda della competenza, risolveranno le opposizioni ed individueranno l'iniziativa cui attribuire la preferenza, fissando il relativo canone.

Sullo schema di concessione di competenza presidenziale, il comitato portuale dovrà esprimere un parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera f) della legge n. 84/1994. Il presidente dovrà motivare specificatamente le determinazioni non conformi al parere del comitato portuale.

Sia nel caso di gara pubblica che di concessione a domanda, il segretario generale, avvalendosi della segreteria tecnica e operativa, curerà l'istruttoria, nominando un responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto, n. 241 e 10, comma 4 lettera c) della legge n. 84/1994.

Di fondamentale importanza sarà la conduzione di una istruttoria snella e celere, ragione per cui le deliberazioni, anche solo consultive, del comitato portuale in ordine al procedimento di concessione, ove adottate con il voto favorevole dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti ad esprimere intese, concerti, nulla osta od assensi comunque denominati in materia di istruttoria demaniale, terranno luogo dei predetti atti.

Per i residui atti di assenso necessari al completamento dell'istruttoria, il responsabile del procedimento potrà convocare una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. In sede di conferenza potranno essere acquisiti anche i pareri delle commissioni consultive locali di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 84/1994.

Il limite minimo della misura annua del canone di concessione dovrà essere pari ad un ventesimo del valore (determinato dai locali Uffici Tecnici Erariali, secondo la disponibilità in tale senso già formalizzata dal Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione Centrale dei Servizi Tecnici Erariali), dell'area, delle strutture e degli impianti non rilevati, dedotta l'entità degli investimenti strutturali. L'importo della deduzione non potrà superare il cinquanta per cento del valore dell'area, delle strutture e degli impianti non rilevati.

A decorrere dal quarto anno di validità del rapporto concessorio la misura del canone effettivo sarà aumentata del cinque per cento annuo o della maggiore misura corrispondente all'incremento della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

Per quanto concerne i porti ove non risulta istituita l'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, e dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 84/1994, le concessioni di competenza dell'autorità marittima saranno rilasciate, indipendentemente dalla loro durata, dal capo del compartimento che riassume in

sé le funzioni proprie dei vari organi dell'autorità portuale. La commissione di valutazione delle offerte sarà composta di soli funzionari di questa Amministrazione e di ufficiali dei Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il rilascio delle concessioni avverrà sulla base di un programma di sviluppo portuale adottato dal capo del compartimento nel rispetto e nell'attuazione del piano regolatore portuale, nei riguardi dei porti della sua circoscrizione, su proposta dei capi di circondario. Il programma sarà trasmesso, per il tramite del direttore marittimo, al ministero dei trasporti e della navigazione per l'approvazione. Con l'osservanza delle stesse procedure, il programma potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni.

Con riferimento al periodo transitorio necessario per consentire un armonico passaggio alla nuova disciplina, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge n. 84/1994, per le concessioni in ambito portuale già in atto alla data di entrata in vigore della legge medesima, gli eventuali provvedimenti di revoca dovranno essere adottati dalle competenti autorità previo espletamento delle procedure di partecipazione e di contraddittorio previste dal Capo III della legge n. 241/1990; le cause di revoca previste dal citato articolo 27, comma 4, saranno oggetto di specifica e documentata contestazione da parte dell'autorità precedente.

Quando tuttavia la concessione in vigore non sia in insanabile contrasto con i parametri di riferimento indicati dall'articolo 27, comma 4, della legge n. 84/1994, l'autorità competente, su richiesta dell'impresa concessionaria, assegnerà un termine non superiore a tre mesi entro il quale l'impresa medesima potrà conformare la propria attività ai nuovi parametri previsti in materia.

Scaduto inutilmente detto termine, l'atto di concessione verrà revocato ai sensi dell'articolo 27, comma 4, della legge n. 84/1994, previo parere non vincolante della commissione consultiva locale.

Nel ribadire il carattere illustrativo e preparatorio della presente circolare rispetto a quelli che saranno gli effetti sostanziali conseguenti all'entrata in vigore del regolamento ex art. 18 della legge n.84/94, si rimette a codeste

autorità l'esame circa l'opportunità di provvedere a programmare l'assetto delle proprie strutture e la distribuzione delle relative risorse per lo svolgimento delle procedure di rispettiva competenza e si rimane in attesa di un cenno di riscontro.

p. IL MINISTRO  
Il sottosegretario di Stato  
f.to Prof. M. D'ANTONA

Per copia conforme all'originale  
Dott. Massimo Provinciali